

# dossier

Aprile 2018

Schema di decreto legislativo  
recante disposizioni per la tutela  
del lavoro nell'ambito delle  
imprese sequestrate e confiscate

---

Atto del Governo n. 14

---



Senato  
della Repubblica



Camera  
dei deputati

X  
V  
I  
I  
I  
L  
E  
G  
I  
S  
L  
A  
T  
U  
R  
A

*La verifica delle relazioni tecniche e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio.*

*La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della Commissione Bilancio.*

*L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai parlamentari, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.*



SERVIZIO DEL BILANCIO

Tel. 06 6706 5790 – ✉ SBilancioCU@senato.it – 🐦 @SR\_Bilancio

Nota di lettura n. 9



SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO

Tel. 06 6760 2174 / 9455 – ✉ bs\_segreteria@camera.it

Verifica delle quantificazioni n. 9

La redazione del presente dossier è stata curata dal Servizio del bilancio del Senato della Repubblica.

## INDICE

PREMESSA .....	1
Articolo 1 ( <i>Sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro</i> ).....	1
Articolo 2 ( <i>Sostegno al reddito in caso di cessazione del rapporto di lavoro</i> ).....	2
Articolo 3 ( <i>Misure di sostegno alle imprese. Modifiche alla legge 28 dicembre 2015, n. 208</i> ).....	4
Articolo 4 ( <i>Documento unico di regolarità contributiva</i> ).....	7
Articolo 5 ( <i>Non opponibilità dei provvedimenti sanzionatori</i> ) .....	7
Articolo 6 ( <i>Comunicazioni e richiesta di informazioni</i> ).....	7
Articolo 7 ( <i>Disposizioni finanziarie</i> ).....	8



## INFORMAZIONI SUL PROVVEDIMENTO

---

<b>Natura dell'atto:</b>	Schema di decreto legislativo	
<b>Atto del Governo n.</b>	14	
<b>Titolo breve:</b>	Tutela del lavoro nell'ambito delle imprese sequestrate e confiscate	
<b>Riferimento normativo:</b>	Articolo 34 della legge 17 ottobre 2017, n.161	
<b>Relazione tecnica (RT):</b>	Presente	
	<b>Senato</b>	<b>Camera</b>
<b>Commissione competente:</b>	Commissione speciale, ai sensi dell'art. 24 del Regolamento, per l'esame degli atti urgenti presentati dal Governo	Commissione speciale, ai sensi dell'art. 22, comma 2, del Regolamento, per l'esame di atti del Governo

---

### PREMESSA

Lo schema in esame attua la delega conferita dall'articolo 34 della legge n.161 del 2017<sup>1</sup>.

Il comma 5 di tale articolo prevede che lo schema di decreto legislativo, corredato di relazione tecnica che dia conto dei nuovi o maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura, è trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. I pareri sono resi nel termine di sessanta giorni, decorsi i quali il decreto può essere comunque adottato. Qualora tale termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti alla scadenza del termine di delega previsto dal comma 1, o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di sessanta giorni.

Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e di motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari sono espressi entro il termine di quindici giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può essere comunque adottato.

### Articolo 1

#### *(Sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro)*

Il comma 1 prevede la concessione da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per gli anni 2018, 2019 e 2020, di uno specifico trattamento di sostegno al reddito, pari al trattamento straordinario di integrazione salariale, per la durata massima complessiva di 12 mesi nel triennio, in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o impiegati a orario ridotto, dipendenti da aziende sequestrate e confiscate sottoposte ad amministrazione giudiziaria per le quali è stato approvato il programma di

---

<sup>1</sup> L. 17/10/2017, n. 161 "Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate.". Pubblicata nella Gazz. Uff. 4 novembre 2017, n. 258.

prosecuzione o di ripresa dell'attività di cui all'articolo 41 del decreto legislativo n. 159 del 2011, e fino alla loro assegnazione o destinazione. Tale concessione è disposta qualora non sia possibile il ricorso ai trattamenti di integrazione salariale previsti dal decreto legislativo n. 148 del 2015, per superamento dei limiti soggettivi e oggettivi ivi previsti o per difetto delle condizioni di applicabilità, e nel rispetto dello specifico limite di spesa come definito dal decreto di cui all'articolo 7, comma 2, su richiesta dell'amministratore giudiziario, previa autorizzazione scritta del giudice delegato. Per i periodi di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro per i quali è ammesso il trattamento di sostegno al reddito è riconosciuta la contribuzione figurativa ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 148 del 2015. L'Amministratore giudiziario specifica i nominativi dei lavoratori per i quali richiede il riconoscimento del trattamento.

Il comma 2 prevede che il trattamento di cui al comma 1 è concesso anche ai lavoratori dipendenti per i quali il datore di lavoro non ha adempiuto in tutto o in parte agli obblighi in materia di lavoro e legislazione sociale, il cui rapporto di lavoro è riconosciuto con il decreto di approvazione del programma di prosecuzione o di ripresa dell'attività o con altri provvedimenti anche precedenti del tribunale o del giudice delegato.

Il comma 3 stabilisce che il trattamento di cui al comma 1 è concesso in via provvisoria su richiesta dell'amministratore giudiziario e previa autorizzazione scritta del giudice delegato a decorrere dal provvedimento emesso ai sensi dell'articolo 41, comma 1-*quinquies*, del decreto legislativo n. 159 del 2011. Il trattamento cessa di essere corrisposto quando la richiesta non è reiterata dall'amministratore giudiziario dopo l'approvazione del programma di prosecuzione o di ripresa dell'attività di cui all'articolo 41, comma 1-*sexies*, del medesimo decreto legislativo.

Il comma 4 consente all'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata di richiedere, per le imprese poste sotto la propria gestione, il trattamento di cui al comma 1, previo nulla osta del giudice delegato.

Il comma 5 esclude che il trattamento di cui al comma 1 possa essere richiesto per:

- a) i lavoratori indagati, imputati o condannati per il reato di associazione mafiosa, per i reati aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge n. 152 del 1991 o per reati ad essi connessi;
- b) il proposto, il coniuge del proposto o la parte dell'unione civile, i parenti, gli affini e le persone con essi conviventi ove risulti che il rapporto di lavoro sta fittizio o che gli stessi si siano concretamente ingeriti nella gestione dell'azienda;
- c) i lavoratori che abbiano concretamente partecipato alla gestione dell'azienda prima del sequestro e fino all'esecuzione di esso.

Il comma 6 dispone la cessazione del trattamento nel momento in cui le condizioni di esclusione di cui al comma 5 si realizzano, nonché la revoca, con effetto retroattivo, quando tali condizioni sono accertate successivamente.

Il comma 7 demanda ad apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la definizione delle modalità applicative del presente articolo.

## **Articolo 2**

### ***(Sostegno al reddito in caso di cessazione del rapporto di lavoro)***

Il comma 1 prevede la concessione da parte dell'INPS, per gli anni 2018, 2019 e 2020, ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 2, il cui rapporto di lavoro è risolto dall'amministratore giudiziario secondo le previsioni del programma di prosecuzione e che non hanno i requisiti per accedere alla Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego — NASpI, su richiesta dell'amministratore giudiziario medesimo, previa autorizzazione scritta del giudice delegato, per la durata di 4 mesi, di un'indennità mensile, priva di copertura figurativa, pari alla metà dell'importo massimo mensile della

NASpI<sup>2</sup> di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 22 del 2015, nel rispetto dello specifico limite di spesa come definito dal decreto di cui all'articolo 7, comma 2.

Il comma 2 esclude la concessione dell'indennità per i soggetti di cui all'articolo 1, comma 5.

Il comma 3 dispone la cessazione dell'indennità nel momento in cui le condizioni di esclusione di cui all'articolo 1, comma 5, si realizzano, nonché la revoca, con effetto retroattivo, quando tali condizioni sono accertate successivamente.

**La RT** relativa agli articoli 1 e 2, unitariamente considerati, ricorda che l'articolo 34 della legge n. 161 del 2017 ha delegato il Governo ad adottare misure a tutela del lavoro nell'ambito delle imprese sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata.

Per l'attuazione della delega il comma 4 del citato articolo 34 ha stanziato 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e 6 milioni di euro per l'anno 2020 a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Dette risorse costituiscono un limite massimo di spesa entro il quale possono essere concesse le misure introdotte dal presente decreto.

La RT evidenzia che non è possibile fornire elementi per la quantificazione degli oneri recati da ciascuna misura, in quanto la platea dei destinatari non è predeterminata, ma dipende dai provvedimenti adottati dall'Autorità giudiziaria caso per caso con riferimento ad aziende aventi dimensioni e caratteristiche diverse, nonché dalla durata e dagli esiti delle singole procedure (affitto dell'azienda, sospensione dell'attività, messa in liquidazione ecc.).

Proprio al fine di garantire il rispetto del limite massimo di risorse fissato dalla legge delega e di facilitare il monitoraggio e la gestione delle risorse utilizzate per ciascuna misura, lo schema di decreto delegato prevede, all'articolo 7, comma 2, che le risorse stanziato siano ripartite fra le diverse misure con apposito decreto interministeriale.

Nel rispetto del tetto di spesa fissato per ciascuna misura dal decreto interministeriale appena citato, le misure di cui agli articoli 1 e 2 sono concesse, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 7, in base all'ordine cronologico di presentazione della relativa domanda, mentre la misura di cui all'articolo 4 è concessa in base all'ordine cronologico di fruizione del beneficio ivi previsto.

Esaurite le risorse assegnate a ciascuna misura, i benefici non possono essere ulteriormente concessi e le domande presentate non vengono prese in considerazione.

Sulla base di detta prescrizione viene garantita la sostenibilità finanziaria richiesta dalla legge delega.

**Per i profili di quantificazione**, si prende atto che non è possibile operare una quantificazione puntuale dell'onere con riferimento alla platea dei destinatari per la sua eterogeneità.

---

<sup>2</sup> Pari a 1.314,30 euro.

Tuttavia, si segnala l'opportunità di acquisire i dati complessivi sulle imprese e sui lavoratori potenzialmente interessati unitamente ai relativi redditi medi in modo da poter avere almeno una sommaria dimostrazione della congruità delle risorse stanziare.

Si rileva poi che il meccanismo di garanzia del rispetto del limite di spesa non è disciplinato dalla norma primaria ma rinviato ad un decreto interministeriale, laddove, sulla base di una interpretazione rigorosa dell'articolo 81 della Costituzione e dell'articolo 17 della legge di contabilità, spetta sempre alla legge di provvedere alla definizione del meccanismo di determinazione degli oneri oltre che alla relativa copertura.<sup>3</sup>

Si può comunque osservare che la tipologia delle misure in esame presenta oneri che si caratterizzano tradizionalmente per un elevato grado di modulabilità che dovrebbe quindi consentire il funzionamento di un sistema di blocco (v. articolo 7) della concessione dei benefici qualora sia raggiunto il livello massimo delle risorse disponibili. Andrebbero tuttavia fornite assicurazioni in ordine all'inclusione nel processo di valutazione degli oneri in corso di maturazione con il progressivo stratificarsi delle domande anche di quelli (impattanti solo sul saldo netto da finanziare) relativi alla contribuzione figurativa, nonché di quelli emergenti solo in via prospettica.

Andrebbe inoltre chiarito il riferimento effettuato dalla RT alla misura di cui all'articolo 4 che tratta invece di verifiche di obblighi contributivi.

### **Articolo 3**

#### ***(Misure di sostegno alle imprese. Modifiche alla legge 28 dicembre 2015, n. 208)***

La lettera a) del comma 1, modificando il comma 195 della legge n. 208 del 2015 (stabilità 2016), amplia il novero dei reati per i quali ricorrono i casi di sequestro e confisca rilevanti ai fini dell'applicazione delle misure previste dai commi 195-198 della legge di stabilità 2016<sup>4</sup>.

E' esteso l'ambito soggettivo anche alle aziende sequestrate e confiscate ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge n. 306 del 1992 ("Ipotesi particolari di confisca") nonché a tutte le imprese affittuarie o cessionarie di beni confiscati alla criminalità organizzata.

La lettera b) del medesimo comma 1, modificando il comma 196 della legge n. 208 del 2015, interviene sulle condizioni per i finanziamenti agevolati, previste dal decreto del Ministero per lo sviluppo economico 4 novembre 2016 (attualmente di importo non superiore a 700.000 euro e di durata non superiore a 10 anni, comprensiva di un periodo di preammortamento massimo di due anni), elevando l'importo del finanziamento concedibile a 2 milioni di euro e la relativa durata a 15 anni, comprensivi di cinque di preammortamento.

---

<sup>3</sup> "Lo spostamento della definizione del vincolo finanziario dall'*ex ante* - legato al momento della deliberazione della norma - all'*ex post*, che dovrebbe attenere alla fase dell'esecuzione della norma medesima e al monitoraggio dei relativi effetti e non alla definizione, invece, degli aspetti basilari di carattere finanziario della norma primaria, incide sul rispetto del principio della cd. "autosufficienza" della norma primaria di spesa, più volte rimarcato della Corte costituzionale in occasione dello scrutinio di leggi regionali (v. sent. 141 del 2014)." Cfr. Corte dei Conti, Relazione quadrimestrale sulla tipologia delle coperture adottate e sulle tecniche di quantificazione degli oneri, settembre-dicembre 2016, p.133.

<sup>4</sup> Si prevede la concessione di garanzie per operazioni finanziarie nel limite di 3 milioni di euro annui e l'erogazione di finanziamenti agevolati nel limite di 7 milioni di euro annui dal 2016 al 2019.



**La RT** premette che la modifica introdotta all'articolo 3 non comporta nuovi oneri, in quanto la maggiore ampiezza di intervento avverrà a risorse invariate. La RT rappresenta poi che le modifiche risultano coerenti con le competenze dell'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, previste all'articolo 110 e seguenti del decreto legislativo n. 159 del 2011.

L'obiettivo è incentivare il ricorso alla misura per le imprese potenzialmente beneficiarie. Resta salvo che il finanziamento deve essere comunque di importo non superiore al programma di sviluppo presentato e alle capacità di rimborso dell'impresa beneficiaria e che il contenuto agevolativo deve essere contenuto nei massimali "*de minimis*".

Si precisa che lo stanziamento attualmente effettuato sulla misura in questione - relativamente ai finanziamenti agevolati (sezione del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23 del decreto-legge n. 83 del 2012) - è pari a 28 milioni di euro, ai quali si aggiungono 20 milioni per le piccole e medie imprese della Sicilia,

In particolare, i 28 milioni di euro sono risorse attualmente appostate sulla specifica sezione del Fondo Crescita Sostenibile di cui alla lettera *c-ter*) dell'articolo 23 del decreto-legge n. 83 del 2012 e provengono dagli stanziamenti operati per la misura di cui all'articolo 1, comma 195, della legge n. 208 del 2015 dal citato comma, nonché dall'articolo 1, comma 611, della legge n. 232 del 2016. Detti stanziamenti sono riferiti agli anni dal 2016 al 2019.

Per quanto attiene ai 20 milioni di euro riferiti agli aiuti per le PMI della Regione Sicilia, essi derivano dalle risorse non utilizzate, per gli anni dal 2013 al 2015, per aiuti alle PMI gestiti dal Ministero dello sviluppo economico per le due Regioni (fra cui la Sicilia) che non hanno provveduto al recepimento delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 112 del 1998. Come previsto dall'articolo 31, comma 3, del decreto-legge n. 83 del 2012, le risorse annualmente assegnate al MISE per il finanziamento delle agevolazioni industriali, la cui gestione non sia stata assunta dalle regioni, ai sensi degli articoli 10. e 19 del decreto legislativo n. 112 del 1998, sono riassegnate nel medesimo importo all'apposito capitolo dello stato di previsione dello stesso Ministero per essere utilizzate, previo accordo con le medesime regioni, per iniziative a favore delle PMI operanti nelle medesime regioni.

In virtù di tali disposizioni, con decreto direttoriale n. 4821 del 29 novembre 2017, acquisito il previsto accordo della Regione Siciliana, 20 milioni di euro delle risorse predette, relative al triennio 2013-2015, sono state trasferite alla sezione sopra citata del Fondo crescita sostenibile. L'onere per detto trasferimento è gravato sul capitolo 7342 piano di gestione 28 dello stato di previsione del MISE per l'esercizio finanziario 2017, in conto residui anno 2015.

Il totale delle risorse stanziato è pari, pertanto, a 48 milioni di euro.

I fondi risultano ad oggi impegnati per 2,1 milioni di euro.

Quanto agli interventi nella forma della garanzia, la misura trova copertura nell'apposita sezione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui

all'articolo 2, comma 100, lett. a) della legge n. 662 del 1996, istituita dall'articolo 1, comma 196, della legge n. 208 del 2015, cui sono assegnate risorse pari a 3 milioni di euro per il triennio 2016-2018, e a ulteriori 3 milioni per l'anno 2019, per effetto dell'incremento dell'autorizzazione di spesa operato dall'articolo 1, comma 612, della legge n. 232 del 2016<sup>5</sup>.

La dotazione della misura è pertanto ampiamente sufficiente, senza ulteriori necessità di risorse, per coprire il maggior fabbisogno derivante dalle modifiche proposte.

**Per i profili di quantificazione**, si osserva che, anche se l'ampliamento oggettivo e soggettivo dei finanziamenti concedibili avverrà a risorse invariate, in assenza di indicazioni sufficientemente argomentate circa la congruità delle risorse disponibili rispetto alle maggiori richieste che emergeranno, non possono escludersi tensioni sulla linea di finanziamento in questione, che potrebbero ripercuotersi sui futuri appostamenti di bilancio, registrando le accresciute necessità. A tale proposito andrebbe argomentata l'affermazione dell'ultimo periodo della RT circa la capienza della dotazione.

Quanto agli ulteriori 20 milioni derivanti da risorse non utilizzate, anche se i dati di bilancio disponibili sembrano coerenti con le affermazioni contenute nella RT circa la sussistenza delle somme, appare comunque auspicabile una conferma circa la riferibilità delle stesse (finora non utilizzate) agli anni 2013-2015, evidentemente mantenute in bilancio in conto residui. È vero che in effetti l'articolo 31, comma 3, del decreto-legge n. 83 del 2012 prevede che le risorse annualmente assegnate al MISE per il finanziamento delle agevolazioni industriali, la cui gestione non sia stata assunta dalle regioni, siano riassegnate nel medesimo importo all'apposito capitolo dello stato di previsione dello stesso Ministero, tuttavia non sembra che tale meccanismo deroghi alle norme generali di contabilità e quindi non dovrebbe avere un'estensione temporale così estesa, come asserito di fatto proprio dalla RT, che afferma che si tratta di risorse relative al triennio 2013-2015. Si ricorda infatti che in presenza di spese in conto capitale, quali quelle in esame, la legge di contabilità consente il loro mantenimento in bilancio come residui anche se non impegnate ma soltanto per un esercizio (art. 34-*bis*, comma 3, L. 196/2009)<sup>6</sup>.

---

<sup>5</sup> Pari a complessivi 10 milioni di euro, di cui 3 per l'intervento in oggetto e 7 destinati alla citata sezione del Fondo per la crescita sostenibile.

<sup>6</sup> Peraltro, mentre nel bilancio 2017 risultano effettivamente residui sul capitolo 7342, piano gestionale 28 (pari a 65,5 milioni di euro) nel bilancio 2018 non sono presenti residui su tale capitolo. Ciò dovrebbe essere dovuto, per quello che qui interessa al trasferimento di 20 milioni di euro al Fondo per la crescita sostenibile secondo quanto affermato dalla RT. Tuttavia, la nota integrativa alla legge di bilancio 2018, all'azione 2- Finanziamenti agevolati, etc., della missione Competitività e sviluppo delle imprese, programma Incentivazione del sistema produttivo, afferma che risultano residui di stanziamento al capitolo 7342, piano di gestione 28 per agevolazioni industriali in favore delle imprese operanti nelle regioni Sicilia e Valle d'Aosta per 22,4 milioni di euro.

#### **Articolo 4** *(Documento unico di regolarità contributiva)*

Il comma 1 stabilisce che a decorrere dalla data di approvazione del programma di prosecuzione o ripresa dell'attività di cui all'articolo 41 del decreto legislativo n. 159 del 2011, la verifica della regolarità contributiva di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 34 del 2014 avviene esclusivamente con riguardo agli obblighi contributivi riferiti a periodi successivi alla data di approvazione del programma medesimo.

**La RT** non si sofferma sull'articolo.

**Per i profili di quantificazione**, nulla da osservare.

#### **Articolo 5** *(Non opponibilità dei provvedimenti sanzionatori)*

Il comma 1 dispone che, a decorrere dalla data di approvazione del programma di prosecuzione o ripresa dell'attività di cui all'articolo 41 del decreto legislativo n. 159 del 2011, i provvedimenti sanzionatori relativi a illeciti amministrativi in materia di lavoro e di legislazione sociale ai sensi del decreto legislativo n. 124 del 2004 e della legge n. 689 del 1981, commessi prima del provvedimento di sequestro dell'azienda, non sono opponibili nei confronti dell'amministratore giudiziario e dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.

**La RT** non si sofferma sull'articolo.

**Per i profili di quantificazione**, nulla da osservare, stante la sua natura ordinamentale.

#### **Articolo 6** *(Comunicazioni e richiesta di informazioni)*

Il comma 1 prevede che, all'atto della presentazione dell'istanza da parte dell'amministratore giudiziario o dell'Agenzia, per ottenere i benefici di cui agli articoli 1, 2 e 3, l'autorità amministrativa procedente ne dà comunicazione al Prefetto competente per territorio, per l'attivazione del confronto sindacale, e all'INPS. In caso di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, invia altresì specifica segnalazione alla Rete del lavoro agricolo di qualità di cui all'articolo 6 del decreto-legge n. 91 del 2014.

Il comma 2 autorizza l'autorità amministrativa procedente, ai fini della concessione delle misure di cui al presente decreto, a chiedere informazioni all'amministratore giudiziario, all'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata e all'autorità giudiziaria competente, che possono trasmettere documentazione e informazioni anche d'ufficio.

Il comma 3 impone che all'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse finanziarie, umane e strumentali già previste a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**La RT** precisa che le attività ivi previste si inseriscono nell'ordinaria competenza delle strutture interessate e quindi all'interno di procedure già in atto. Pertanto esse

verranno svolte dalle amministrazioni coinvolte con le risorse finanziarie, umane e strumentali già previste a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Peraltro la richiesta di informazioni che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali può inoltrare all'Amministratore giudiziario, all'Agenzia o all'autorità giudiziaria ha carattere facoltativo. L'articolo reca inoltre apposita clausola di invarianza finanziaria.

**Per i profili di quantificazione**, si ricorda che ai sensi dell'articolo 17, comma 6-*bis* della legge di contabilità la RT dovrebbe illustrare i dati e gli elementi idonei a comprovare l'effettiva sostenibilità delle clausole di invarianza.

## **Articolo 7** ***(Disposizioni finanziarie)***

Il comma 1 ribadisce quanto disposto dalla legge delega 161/2017 all'articolo 34, comma 4, ai sensi del quale le misure di cui al presente decreto sono concesse nel limite di 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e nel limite di 6 milioni di euro per l'anno 2020, al relativo onere si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 185 del 2008.

Il comma 2 demanda ad apposito decreto ministeriale la ripartizione tra le diverse misure previste dal presente decreto delle risorse finanziarie di cui al comma 1 e la definizione delle procedure per il rispetto degli specifici limiti di spesa anche ai sensi del seguente comma 3.

Il comma 3 prevede la concessione delle misure di cui al presente decreto previa verifica dei requisiti di legge non riservati alla valutazione dell'autorità giudiziaria, nei limiti delle risorse finanziarie assegnate a ciascuna di esse dal decreto di cui al comma 2, in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande o di fruizione del beneficio.

Il comma 4 esclude dall'applicazione del presente articolo la misura prevista dall'articolo 3, per la quale si provvede a valere sulle risorse finanziarie già stanziata a copertura dell'intervento di cui all'articolo 1, commi da 195 a 198, della legge n. 208 del 2015.

**La RT** afferma che sul Fondo sociale per l'occupazione e la formazione si trova la necessaria disponibilità a copertura degli oneri di cui al comma 1, come formalmente attestato dalla Direzione generale degli ammortizzatori sociali e della formazione, che lo gestisce. Ulteriori considerazioni sono state riportate nella descrizione della RT riferita agli articoli 1 e 2.

**In merito ai profili di quantificazione**, si ribadisce, come già osservato agli articoli 1 e 2, che sebbene la copertura degli oneri sia prevista da norma della legge delega che l'articolo in esame riproduce, anche il sistema di garanzia del rispetto della copertura potrebbe essere più opportunamente disciplinato da norma primaria. Invece, si prevede che sia un decreto interministeriale a definire le procedure per il rispetto degli specifici limiti di spesa.

Inoltre, si osserva che la norma in esame non stabilisce neanche l'ammontare di risorse da destinare a ciascuna delle misure previste dal presente decreto e demanda al decreto interministeriale anche la ripartizione delle risorse tra le stesse. È chiaro che la

scelta sulla quantità di risorse da destinare alle diverse misure costituisce un aspetto dal quale dipenderà poi anche la possibilità di accogliere le domande che saranno presentate e l'eventuale attivazione del sistema di blocco della spesa. Si ricorda che in base all'articolo 17 della legge di contabilità ciascuna legge che comporti nuovi oneri deve indicare espressamente per ogni intervento la spesa autorizzata, mentre in questo caso ci si limita ad indicare la spesa complessiva.

Peraltro, il comma 3 dell'articolo in esame prevede due differenti sistemi di limitazione, in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande o di fruizione del beneficio, senza specificare a quali benefici si applichi il primo sistema e a quali il secondo. Tra l'altro, il secondo sistema, facendo riferimento all'avvenuta fruizione del beneficio potrebbe presentare rischi di sfioramento del limite, anche in via prospettica, salvo dover revocare i benefici già accordati.

**Per i profili di copertura**, si rammenta che il comma 1 dell'articolo 7 (recante "Disposizioni finanziarie"), conformemente a quanto previsto dall'articolo 34, comma 4, della legge di delega n. 161 del 2017<sup>7</sup>, prevede che le misure di cui al presente schema di decreto (sostegno al reddito a favore dei dipendenti delle imprese sequestrate o confiscate alla criminalità organizzata, in costanza di rapporto di lavoro ovvero in caso di cessazione dello stesso) - ad eccezione di quella recata dall'articolo 3, di cui si dirà in seguito - sono concesse nel limite di 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e nel limite di 6 milioni di euro per l'anno 2020<sup>8</sup>, provvedendosi al relativo onere a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 185 del 2008.

Il successivo comma 2 dell'articolo 7 stabilisce che con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri della giustizia, dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le risorse finanziarie dianzi richiamate sono ripartite tra le misure previste dal decreto (salvo quella contenuta all'articolo 3, di cui, come anticipato, si dirà in seguito) e sono altresì definite le procedure per il rispetto

---

<sup>7</sup> Tale legge reca "Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate". In particolare, l'articolo 34, comma 1, ha delegato il Governo ad adottare, entro quattro mesi della data di entrata in vigore della legge medesima, un decreto legislativo recante disposizioni per le imprese sequestrate e confiscate sottoposte ad amministrazione giudiziaria fino alla loro assegnazione, favorendo l'emersione del lavoro irregolare nonché il contrasto dell'intermediazione illecita e dello sfruttamento del lavoro e consentendo, ove necessario, l'accesso all'integrazione salariale e agli ammortizzatori sociali. Il successivo comma 4 del medesimo articolo 34 ha invece previsto, come detto, che "all'attuazione della delega di cui al presente articolo si provvede nel limite di 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e nel limite di 6 milioni di euro per l'anno 2020" e che al "relativo onere si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 185 del 2008".

<sup>8</sup> Secondo quanto precisato nella relazione tecnica, i predetti importi debbono intendersi alla stregua di un "limite massimo di spesa entro il quale possono essere concesse le misure introdotte" dal presente schema di decreto.

degli specifici limiti di spesa, anche tenuto conto di quanto previsto dal successivo comma 3<sup>9</sup>.

Tale comma, in particolare, stabilisce che le citate misure sono concesse, previa verifica dei requisiti di legge non riservati alla valutazione dell'autorità giudiziaria, nei limiti delle risorse finanziarie assegnate a ciascuna di esse dal predetto decreto interministeriale, in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande o di fruizione del beneficio<sup>10</sup>.

Per quanto concerne, nello specifico, la modalità di copertura degli oneri in questione - pari, come detto, a 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e a 6 milioni di euro per l'anno 2020 -, secondo quanto evidenziato nella relazione tecnica sul Fondo sociale per occupazione e formazione “si trova la necessaria disponibilità a copertura degli oneri di cui all'articolo 7, comma 1, dello schema, come formalmente attestato dalla Direzione generale degli ammortizzatori sociali e della formazione, che lo gestisce”<sup>11</sup>.

Il comma 4 dell'articolo 7 chiarisce, invece, che alla misura prevista dall'articolo 3 dello schema di decreto - volta nella sostanza ad ampliare la portata applicativa dell'intervento finanziario (erogazione di finanziamenti agevolati e concessione di garanzie) a sostegno delle imprese sequestrate o confiscate alla criminalità organizzata previsto dalla legge n. 208 del 2015 (legge di bilancio per il 2016) - si provvede a valere sulle risorse finanziarie già stanziare dall'articolo 1, commi da 195 a 198, della medesima legge n. 208, in tal modo consentendo di attuare la misura *de qua* “a risorse invariate”, secondo quanto evidenziato nella relazione tecnica.

In proposito, si segnala che l'articolo 1, comma 195, della citata legge n. 208 ha autorizzato, per ciascun anno del triennio 2016-2018, la spesa di 10 milioni di euro da destinare alle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata<sup>12</sup>.

---

<sup>9</sup> Secondo quanto riportato nella relazione tecnica, tale specifica previsione è volta a “garantire il rispetto del limite massimo di risorse fissato dalla legge delega” nonché a “facilitare il monitoraggio e la gestione delle risorse utilizzate per ciascuna misura”.

<sup>10</sup> Tale meccanismo è volto ad assicurare, come rilevato dalla relazione tecnica, “la sostenibilità finanziaria richiesta dalla legge delega”.

<sup>11</sup> A titolo informativo, si rappresenta che sul Fondo sociale per occupazione e formazione risultano complessivamente iscritte, nel bilancio dello Stato riferito al triennio 2018-2020, risorse pari, in termini di competenza, ad euro 543.845.599 per l'anno 2018, ad euro 528.243.599 per l'anno 2019 e a euro 428.027.599 per l'anno 2020.

Si rammenta altresì che, nella XVII legislatura, nel corso dei lavori parlamentari che hanno condotto all'approvazione della legge n. 161 del 2017, nella seduta della Commissione bilancio della Camera del 26 settembre 2017, convocata in sede consultiva sull'AC. 1039-B, il Governo aveva già avuto modo di chiarire, con riferimento all'articolo 34 recante delega al Governo per la tutela del lavoro nell'ambito delle imprese sequestrate e confiscate, che “l'utilizzo delle risorse del Fondo sociale per formazione e occupazione per la copertura dei relativi oneri non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse medesime”.

<sup>12</sup> In particolare, tali risorse sono finalizzate ad assicurare, in favore delle aziende medesime, la continuità del credito bancario e l'accesso al medesimo, il sostegno agli investimenti e agli oneri necessari per gli interventi di ristrutturazione aziendale, la tutela dei livelli occupazionali, la promozione di misure di emersione del lavoro irregolare, la tutela della salute e della sicurezza del lavoro, nonché il sostegno alle cooperative previste dall'articolo 48, comma 3, lettera c), e comma 8, lettera a), del decreto legislativo n. 159 del 2011 (recante il Codice delle leggi antimafia).

Si ricorda che le risorse rivenienti dalla predetta autorizzazione di spesa, ai sensi del successivo comma 196 dell'articolo 1 della citata legge n. 208, sono confluite:

- in misura pari a 3 milioni di euro, in ragione d'anno, in una apposita sezione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese (cap. 7345 dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico), destinata alla concessione di garanzie per operazioni finanziarie erogate in favore di imprese sequestrate o confiscate alla criminalità organizzata ovvero di imprese che rilevano i complessi aziendali di quelle sequestrate o confiscate alla criminalità organizzata (lettera *a*);

- in misura pari a 7 milioni di euro, in ragione d'anno, in un'apposita sezione del Fondo rotativo per la crescita sostenibile (cap. 7483 dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico)<sup>13</sup> per l'erogazione di finanziamenti agevolati in favore delle suddette imprese (lettera *b*).

Si rammenta, peraltro, che l'autorizzazione di spesa di cui al citato articolo 1, comma 195, della legge n. 208 del 2015 è stata incrementata, in misura pari a 10 milioni di euro per l'anno 2019, dall'articolo 1, comma 612, della legge n. 232 del 2016 (legge di bilancio per il 2017), ferma rimanendo la destinazione di tali risorse aggiuntive alle apposite sezioni dei due Fondi dianzi richiamati, con la medesima ripartizione già prevista a legislazione vigente.

Alla luce di tale rifinanziamento, le risorse finalizzate per legge alla erogazione di finanziamenti agevolati in favore delle imprese sequestrate o confiscate alla criminalità organizzata (articolo 1, comma 196, lettera *b*), della legge n. 208 del 2015) ammontano quindi, per il periodo 2016-2019, a 28 milioni di euro<sup>14</sup>.

Per quanto riguarda invece le risorse finalizzate alla concessione di garanzie per operazioni finanziarie erogate in favore delle imprese sequestrate o confiscate alla criminalità organizzata (articolo 1, comma 196, lettera *a*), della legge n. 208 del 2015), per effetto del predetto rifinanziamento esse ammontano, per il periodo 2016-2019, a 12 milioni di euro.

In proposito, poiché di tale rifinanziamento non si fa menzione al comma 4 dell'articolo 7 del presente schema di decreto, appare necessario riformulare la disposizione stessa richiamando espressamente il rifinanziamento di cui all'articolo 1, comma 612, della legge n. 232 del 2016.

---

<sup>13</sup> Il Fondo per la crescita sostenibile, di cui all'articolo 23 del decreto-legge n. 83 del 2012, presenta, in base alla legge di bilancio per il triennio 2018-2020, una dotazione complessiva, in termini di competenza, pari a 359,9 milioni di euro per il 2018 e a 7 milioni di euro per il 2019.

<sup>14</sup> A tali risorse occorre peraltro aggiungere, secondo quanto evidenziato nella relazione tecnica, ulteriori 20 milioni di euro per le piccole e medie imprese della regione Sicilia, derivanti dalle risorse non utilizzate, per gli anni dal 2013 al 2015, per aiuti alle PMI gestiti dal Ministero dello sviluppo economico per le due regioni, tra cui la Sicilia, che non hanno provveduto al recepimento delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 112 del 1998, in materia di conferimento di funzioni statali alle regioni. Il trasferimento dei predetti 20 milioni di euro all'apposita sezione del Fondo rotativo per la crescita sostenibile è stato disposto con decreto direttoriale n. 4821 del 29 novembre 2017.